

Legge 18 dicembre 1997, n. 440 [\(1\)](#).

Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi [\(2\)](#) [\(3\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298.

[\(2\)](#) Vedi, anche, l'art. 68, [L. 17 maggio 1999, n. 144](#) e il [D.Dirett. 5 ottobre 2004](#).

[\(3\)](#) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*: [Circ. 6 agosto 2001, n. 133](#); [Nota 18 gennaio 2002, n. 883](#); [Nota 30 aprile 2002, n. 186](#); [Circ. 17 luglio 2002, n. 81](#); [Circ. 22 luglio 2002, n. 84](#); [Circ. 6 agosto 2002, n. 93](#); [Circ. 22 gennaio 2003, n. 8](#); [Nota 29 maggio 2003, n. 491](#); [Circ. 4 luglio 2003, n. 56](#); [Circ. 16 luglio 2003, n. 60](#); [Lett.Circ. 31 luglio 2003, n. 66](#); [Nota 5 settembre 2003, n. 13091](#); [Circ. 26 settembre 2003, n. 77](#); [Nota 4 ottobre 2003, n. 14308](#); [Circ. 31 ottobre 2003, n. 81](#); [Circ. 10 novembre 2003, n. 83](#); [Circ. 2 agosto 2004, n. 66](#);

- *Ministero della pubblica istruzione*: [Circ. 19 maggio 1998, n. 238](#); [Circ. 19 maggio 1998, n. 27814/BL](#); [Circ. 19 maggio 1998, n. 239](#); [Circ. 29 maggio 1998, n. 252](#); [Circ. 10 luglio 1998, n. 304](#); [Circ. 29 luglio 1998, n. 335](#); [Circ. 3 agosto 1998, n. 345](#); [Circ. 7 agosto 1998, n. 347](#); [Nota 17 settembre 1998, n. 153/Segr](#); [Circ. 9 ottobre 1998, n. 411](#); [Circ. 9 ottobre 1998, n. 410](#); [Circ. 13 ottobre 1998, n. 413](#); [Circ. 10 novembre 1998, n. 446](#); [Circ. 8 febbraio 1999, n. 27](#); [Circ. 7 dicembre 1998, n. 477](#); [Circ. 10 maggio 1999, n. 123](#); [Circ. 29 luglio 1999, n. 40911/BL](#); [Circ. 4 agosto 1999, n. 194](#); [Circ. 6 agosto 1999, n. 197](#); [Circ. 6 agosto 1999, n. 198](#); [Circ. 13 settembre 1999, n. 217](#); [Circ. 30 settembre 1999, n. 227](#); [Circ. 5 ottobre 1999, n. 228](#); [Circ. 5 novembre 1999, n. 264](#); [Circ. 12 novembre 1999, n. 270](#); [Circ. 25 novembre 1999, n. 285](#); [Circ. 1 dicembre 1999, n. 291](#); [Circ. 12 aprile 2000, n. 114](#); [Nota 21 aprile 2000, n. 5138](#); [Circ. 3 agosto 2000, n. 195](#); [Circ. 28 aprile 2000, n. 131](#); [Circ. 3 agosto 2000, n. 194](#); [Circ. 3 ottobre 2000, n. 222](#); [Circ. 16 ottobre 2000, n. 228](#); [Circ. 9 novembre 2000, n. 252](#); [Circ. 5 dicembre 2000, n. 268](#); [Circ. 18 dicembre 2000, n. 281](#); [Circ. 22 dicembre 2000, n. 288](#); [Circ. 27 aprile 2001, n. 2669](#).

1. Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Direttive del Ministro.

1. Con una o più direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definiti:

a) gli interventi prioritari;

b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;

c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

3. Progetti integrati.

1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli enti locali è data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.

4. Dotazione del fondo.

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri [\(4\)](#).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[\(4\)](#) Per la rideterminazione delle dotazioni del fondo di cui al presente comma, vedi l'art. 1, [L. 20 gennaio 1999, n. 9](#).